



PARERE MOTIVATO
n. 212 del 09 novembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante Parziale al PRG relativa a “Riqualificazione di Piazza Marconi e della viabilità di penetrazione – I stralcio ristrutturazione urbanistica del Viale S. Antonio – lotto a marciapiedi e parcheggi.” Variante n. 63. Comune di Valdobbiadene (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Novembre 2016 come da nota di convocazione in data 8 novembre 2016 prot. n. 432757;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Valdobbiadene con nota prot. n. 16382 del 04.08.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 302542 del 04.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG relativa alla riqualificazione di Piazza Marconi e della viabilità di penetrazione – I stralcio ristrutturazione urbanistica del Viale S. Antonio – lotto a marciapiedi e parcheggi.” Variante n. 63;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2744 del 27.09.16 assunto al prot. reg. al n.364929 del 28.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Tuttavia, con riguardo ai contenuti della documentazione consultata al link indicato, si segnala che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave (PAI Piave)*, approvato con DPCM 21.11.2013, per l'area in oggetto attualmente non risultano note condizioni di pericolosità idraulica e geologica e quindi, per quanto di competenza, non si riscontrano controindicazioni nel *PAI Piave* derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.

- Parere n.18679 del 21.10.16 assunto al prot. reg. al n.409726 del 21.10.16 del Consorzio di Bonifica Piave che di seguito si riporta:

Con riferimento alla Vs. richiesta pervenuta tramite PEC in data 23 settembre u.s., con cui si chiede il parere in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica dei lavori di riqualificazione di Piazza Marconi a Valdobbiadene (1° stralcio - ristrutturazione urbanistica del Viale Sant'Antonio - lotto A - marciapiede e parcheggi), si comunica che nell'area interessata non sono presenti opere in gestione allo scrivente Consorzio e che gli interventi in progetto non prevedono interferenze dirette con la matrice acqua ad eccezione della realizzazione di una nuova condotta interrata per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche in ambito urbano che però, considerato il modesto incremento di superficie pavimentata (circa 30 mq), non modificherà sensibilmente l'entità dei deflussi attuali.

Per quanto riguarda l'aspetto della compatibilità idraulica, sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per incrementare il più possibile i tempi di corrivazione (superfici drenanti, posa di pozzetti di raccordo/ispezione con fondo drenante, ecc.).

Si segnala comunque che sebbene nella zona di intervento non siano state rilevate criticità idrauliche, sono invece noti gli allagamenti che si verificano sulla dorsale di fognatura meteorica urbana su cui si innesta la condotta di progetto, in corrispondenza dell'area delle Ex Fornaci Piva tra via Mazzini e via Della Pace fino allo scarico della rete in Rio Santa Barbara.

Questa criticità è segnalata anche nel Piano Comunale delle Acque che il comune sta redigendo. Si raccomanda pertanto che si tengano in adeguata considerazione i provvedimenti e le attenzioni costruttive che lo stesso piano prevede nella parte propositiva.



- Parere n.99099 del 19.10.16 assunto al prot. reg. al n.406813 del 20.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

Il recupero (ove possibile) degli edifici esistenti, la sostituzione di quelli non più recuperabili con altri costruiti ex novo con materiali a basso impatto ambientale e la possibilità di una loro futura riconversione a fini prettamente agricoli, così come previsto dal progetto in esame, ha impatti positivi anche sul mantenimento del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni supportate dal suolo, tra cui la più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Siccome l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione o da opere viarie-infrastrutturali determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici), eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili, gli interventi di recupero dell'esistente che non comportino il consumo di nuove superfici consentono di

preservare la funzionalità ambientale del suolo. E questo è il caso del progetto di cui trattasi in quanto, come riportato al cap. 6 "Conclusioni" (pag. 59), con la realizzazione del progetto la superficie complessiva impermeabile aumenta di 30 m² ma non viene coinvolta nuova superficie agricola.

Si osserva comunque che il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS, al par. 2.8 "Stato e caratteristiche attuali dei luoghi" (p. 27) non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo, in quanto pur considerando la Carta dei suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008), ignora tutte le carte da essa derivate per valutare gli aspetti applicativi. Ciò non permette di avere una completa visione e quantificazione dei positivi impatti derivanti dall'attuazione del progetto di riqualificazione di cui trattasi, che si sarebbe potuto meglio desumere da una sintetica valutazione dei benefici derivanti alla collettività dall'intervento di recupero anziché di nuova edificazione con relativo consumo di suolo.

In conclusione si ritiene che il Piano non abbia un impatto negativo sul suolo e che gli obiettivi proposti siano coerenti con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

Nel caso di un incremento della superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione attuale, come principio generale, si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 157/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la Variante parziale n. 63 al PRG relativa a "Riqualificazione di piazza Marconi e della viabilità di penetrazione - I stralcio, ristrutturazione urbanistica del viale Sant'Antonio - lotto marciapiedi e parcheggi", nel Comune di Valdobbiadene (TV).

Pratica n. 3350

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;



VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Manuela Bolzonello, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 302542 del 04/08/2016;

CONSIDERATO che la dichiarazione non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che il PUA prevede ristrutturazione urbanistica del viale Sant'Antonio;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive



comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero se è garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale n. 63 al PRG relativa a "Riqualificazione di piazza Marconi e della viabilità di penetrazione - I stralcio, ristrutturazione urbanistica del viale Sant'Antonio - lotto marciapiedi e parcheggi", nel Comune di Valdobbiadene (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 157/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 novembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG relativa alla riqualificazione di Piazza Marconi e della viabilità di penetrazione – I stralcio ristrutturazione urbanistica del Viale S. Antonio – lotto a marciapiedi e parcheggi, Variante n. 63 del Comune di Valdobbiadene, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante parziale al PRG relativa alla riqualificazione di Piazza Marconi e della viabilità di penetrazione – I stralcio ristrutturazione urbanistica del Viale S. Antonio – lotto a marciapiedi e parcheggi,” Variante n. 63 del Comune di Valdobbiadene, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine